

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17 Tel. 0438/842701 - 0438/842613 Fax. 0438/981241 - 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

Pieve di Soligo, 18 Gennaio 2021

PEC: studiosech@legalmail.it



segreteria@secheassociati.com contabilita@secheassociati.com PFdichiarativi@secheassociati.com



Circolare clienti n. 04/T/2021

Dott. Armando Sech Dottore commercialista e revisore contabile armandosech@secheassociati.com

Dott. Marco Fregolent Dottore commercialista e revisore contabile marcofregolent@secheassociati.com

Dott.ssa Carla De Conti Dottore commercialista e revisore contabile carladeconti@secheassociati.com

Dott. Alessio Rizzo Dottore commercialista e revisore contabile alessiorizzo@secheassociati.com

Dott. Roberto Lunardi Dottore commercialista robertolunardi@secheassociati.com

Dott. Oscar Sartor Dottore commercialista e revisore contabile oscarsartor@secheassociati.com

Dott. Giovanni Pase Dottore commercialista e revisore contabile giovannipase@secheassociati.com

Dott.ssa Clarissa Dall'Anese Dottore in economia aziendale - economics and management

> Dott.ssa Serena Zannoni Dottore in economia e gestione delle aziende

Dott.ssa Azzurra Calderari Dottore In Giurisprudenza

Dott.ssa Valentina Daberto Dottore in economia aziendale – amministrazione e controllo

OGGETTO: <u>CREDITO IMPOSTA – BENI MATERIALI NUOVI</u>

Gentili Clienti,

nella precedente circolare abbiamo trattato dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi previsti dalla Legge di Bilancio 2020 ora trattiamo i nuovi crediti d'imposta previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto nuovi crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020:

- fino al 31.12.2022:
- ovvero
- fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Gli investimenti riguardano beni materiali e immateriali "generici", beni materiali "Industria 4.0" di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017). Va evidenziato che con particolare riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali "generici" e ai beni materiali "Industria 4.0" di cui alla citata Tabella **A**, il periodo **16.11.2020 - 31.12.2022** è suddiviso in sottoperiodi.

In particolare, ai fini della misura dell'agevolazione spettante e del limite massimo previsto, vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:

- dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
- dall'1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di

Per i beni immateriali di cui alla citata Tabella B è invece previsto, sia ai fini della misura dell'agevolazione che del relativo limite, un unico periodo di riferimento (16.11.2020 -31.12.2022 o 30.6.2023 in caso di accettazione dell'ordine / pagamento acconti entro il 31.12.2022).

La nuova previsione si "sovrappone" in parte a quella contenuta nella Finanziaria 2020 che interessa gli investimenti effettuati nel 2020 (o 30.6.2021 alle predette condizioni relative all'ordine / acconti).

In particolare per ali investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021) dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d'imposta:

spettano:

imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;



non spettano alle imprese:

- in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Las. n. 231/2001.

La spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi.** Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- **veicoli** di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento
- inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8,0%
Gruppo XVII Gruppo XVII Industrie dell'energia elettrica, del go dell'acqua		Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
	Industrie dell'energia elettrica, del gas e		Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8,0%



Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	ristorante. Tramvie interurbane, urbane e	Materiale rotabile, ferrovierio e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d'imposta nella misura del 40% - 20%), il nuovo credito d'imposta spetta in misura "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

	Credito d'imposta		
Importo investimento	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)	
Fino a € 2.500.000	50%	40%	
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%	
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%	
limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo			

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.



Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Relativamente ai beni immateriali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d'imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il nuovo credito d'imposta spetta nella misura del 20% del costo.

Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (o 30.6.2023).

Credito d'imposta

Investimento 16.11.2020 - 31.12.2022

(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)

20%

limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di **cloud computing**, per la quota imputabile per competenza.

Come sopra evidenziato, per i beni in esame è previsto **un unico periodo di riferimento** per la fruizione del relativo credito d'imposta.

Non essendo prevista una suddivisione dell'arco temporale di effettuazione degli investimenti, l'operatività della disposizione in esame risulta penalizzante, considerato che il limite massimo agevolabile è pari "complessivamente" a € 1.000.000.

Altri beni

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali nuovi "generici"**, **ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B** (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%-30% e, per il 2020, il credito d'imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) il nuovo credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure.

Il maxi ammortamento / credito d'imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2020 era riconosciuto esclusivamente per gli investimenti in beni materiali.

Ora il nuovo credito d'imposta spetta anche per gli investimenti in beni immateriali.

Credito d'imposta		
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)	
10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6%	
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)		

per ciascun periodo



Il costo del bene è individuato ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia **comprensivo degli oneri accessori** di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

L'agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

• Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:dall'anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B.

Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi **inferiori a € 5 milioni** il credito d'imposta è utilizzabile **in compensazione in un'unica quota annuale**.

Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi;

ovvero

• dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B.

Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 10% - 6%).

Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell'iper ammortamento (dall'entrata in funzione del bene fino al momento dell'interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento). Ai fini della compensazione:

- non è applicabile il limite:
 - pari a € 700.000 (€ 1.000.000 per il 2020) annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non opera la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.



Relativamente agli adempimenti richiesti – cessione e sostituzione del bene agevolato si rinvia alla precedente Circolare Tematica.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Al fine di usufruire del predetto credito d'imposta è necessario conservare, a **pena di revoca**, la relativa documentazione idonea a dimostrare l'effettivo **sostenimento del costo** e la corretta **determinazione dell'importo agevolabile**.

A tal fine la **fattura / altri documenti devono contenere la dicitura della norma agevolativa**, utilizzando, ad esempio, la seguente formulazione:

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020"

Si rammenta che con riferimento agli investimenti in beni "Impresa 4.0" di cui alle citate Tabelle A e B è altresì necessario:

- predisporre una perizia tecnica semplice / attestato di conformità (per i beni di costo unitario superiore a € 300.000) ovvero una dichiarazione del legale rappresentante (per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000) attestante che il bene possiede le caratteristiche di cui alle Tabella A e B e che è interconnesso;
- presentare la **comunicazione al MISE**, utilizzando l'apposito modello che, come precisato sul sito Internet dello stesso Ministero sarà individuato, unitamente ai relativi termini di invio, con un apposito Decreto di prossima emanazione.

Come accennato, la **mancata indicazione** sulla fattura / altri documenti del riferimento normativo relativo ai predetti crediti d'imposta comporta la revoca dell'agevolazione in sede di controllo.

In merito, con riguardo alle fatture prive di tale indicazione l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della Risposta 5.10.2020, n. 438 ad uno specifico interpello, riconosce all'acquirente la possibilità di provvedere alla relativa **regolarizzazione** con modalità differenziate a seconda che la fattura emessa dal fornitore del bene sia cartacea ovvero elettronica.

L'Agenzia "propone" le seguenti soluzioni:

Tipologia fattura	Regolarizzazione omessa indicazione riferimento normativo	
Cartacea	Il riferimento normativo va riportato "con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro	
Elettronica	Stampa di una copia cartacea riportando il riferimento con scritta indelebile (o timbro) e conservazione della stessa ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72, ossia fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta; ovvero	
	integrazione elettronica da allegare all'originale e da conservare unitamente a quest'ultimo. A tal fine	



vanno utilizzate le modalità specificate dalla stessa Agenzia nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E in materia di reverse charge e pertanto l'acquirente: "può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura ... contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo Sdl, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione".

Ad analoga soluzione va adottata in riferimento al caso di **acquisizione del bene mediante contratto di leasing** e mancata indicazione del riferimento normativo sul contratto nonché sulle fatture relative ai canoni.

La regolarizzazione va effettuata **entro la data di avvio delle eventuali attività di controllo** da parte dell'Amministrazione finanziaria. La possibilità di usufruire dei crediti d'imposta è subordinata alla regolarizzazione della documentazione.

DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

Al fine di agevolare il corretto riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali vi invitiamo a predisporre la seguente documentazione:

- copia dei partitari dei beni strumentali;
- evidenza dei beni strumentali nuovi;
- copia delle fatture di acquisto dei suddetti beni e contabile relativa pagamento;
- verificare se le su indicate fatture riportano la <u>dicitura</u> prevista in caso contrario provvedere all'integrazione come su indicato;
- per i beni nuovi acquisiti in leasing acquisire:
 - copia della fattura di acquisto emessa nei confronti della società di leasina:
 - copia contratto di leasing;
 - copia mastrino contabile;
 - copia delle fatture di leasing e relativa documentazione di pagamento.
 - Su tutti i documenti deve essere riportata la <u>dicitura</u> prevista in caso contrario provvedere all'integrazione
- consegnare il plico allo Studio con tutta la documentazione.

Lo Studio ha incaricato il Dott. Sartor Oscar di approfondire e studiare le tematiche oggetto della presente circolare. Il Dottore si rende disponibile a supportarVi e assisterVi nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti all'indirizzo oscarsartor@secheassociati.com.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati